



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 6 settembre 2001

Oggetto: "Schema di direttiva sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane, isolate e di arcipelago"

LA CONFERENZA STATO-CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che al comma 6, lett. a), dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sull'organizzazione del Sistema statistico nazionale (Sistan), che affida al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica l'esercizio delle funzioni direttive nei confronti degli uffici di statistica del Sistema (di cui fanno parte, tra l'altro, gli uffici di statistica costituiti nei "comuni singoli o associati") funzioni che vengono esplicitate attraverso l'emanazione di direttive ed atti di indirizzo;

VISTO lo schema di direttiva in oggetto, trasmesso con nota prot n. 2666 del 22 marzo 2001 dal Presidente dell'Istat;

CONSIDERATO che in data 5 aprile 2001 si è tenuta una riunione a livello tecnico in merito allo schema di direttiva in oggetto, nel corso della quale i rappresentanti di ANCI UPI ed UNCEM hanno espresso il loro parere favorevole, formulando alcune proposte di modifica, riservandosi di presentarle formalmente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

CONSIDERATO che, nella citata riunione tecnica, il rappresentante dell'ISTAT ha aderito alle proposte avanzate dai rappresentanti delle Autonomie locali assicurando che la direttiva avrebbe recepito le variazioni sopra evidenziate a seguito di formale presentazione delle stesse in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'odierna seduta, nel corso della quale i rappresentanti dell'ANCI dell'UPI e dell'UNCEM hanno ribadito il proprio avviso favorevole sullo schema di direttiva in esame, presentando un documento contenente le proposte di modifica, già concordate





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

in sede tecnica e sulle quali esprime la propria disponibilità all'accoglimento il Ministro della Funzione pubblica;


PRESO ATTO che il Ministro per la Funzione pubblica ha rappresentato l'opportunità di emendare ulteriormente il provvedimento in esame al comma 2 dell'articolo 1, sostituendo il primo periodo nel modo seguente:

"A norma degli articoli 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i comuni facenti parte della comunità montana, isolana o di arcipelago **attribuiscono di norma** all'ufficio di statistica di quest'ultima, **o di uno dei comuni stessi**, l'esercizio associato della funzione statistica di propria competenza"

e che su tale ulteriore modifica i rappresentanti delle Autonomie locali hanno manifestato il proprio consenso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'Informazione statistica recante: "Organizzazione e funzionamento degli Uffici di Statistica delle Comunità Montane, isolate e di arcipelago" trasmesso dal Presidente dell'Istat il 22 marzo 2001 con le modifiche, già concordate in sede tecnica e riportate nell'allegato documento, nonché con l'ulteriore emendamento proposto dal Ministro per la Funzione pubblica.



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

PARERE

Schema di direttiva ISTAT sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane, isolate e di arcipelago

In via preliminare si esprime un giudizio complessivamente positivo sullo schema di direttiva, che disciplina l'attività dell'Ufficio di statistica delle Comunità montane includendo opportunamente le medesime tra gli enti locali facenti parte del Sistema statistico nazionale.

Con riferimento al testo dell'articolato proposto, si formula parere favorevole a condizione che vengano accolte le seguenti modifiche:

1. al fine di garantire meglio l'autonomia organizzativa degli enti locali, si richiede di sostituire il comma 3 dell'art. 2 con il seguente:

"3. All'ufficio di statistica saranno assegnate le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal successivo art. 3. La qualificazione professionale del personale dell'ufficio di statistica potrà essere conseguita anche successivamente all'assegnazione all'ufficio medesimo mediante frequenza di corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Istituto nazionale di statistica."

2. per rendere più chiara una delle finalità cui assolve l'Ufficio di statistica, si richiede di sostituire il comma 5 dell'art. 3 con il seguente:

"5. L'ufficio di statistica assicura il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni dell'ente di appartenenza, con particolare riguardo all'attività di programmazione, controllo interno e valutazione."

Si raccomanda infine, per l'omogeneità formale del testo, di utilizzare sempre nell'articolato i termini "ufficio di statistica" al singolare.